

**DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019
176/2019/R/TLR**

**RIGETTO DELL'ISTANZA PER L'ESCLUSIONE DAL NOVERO DELLE RETI DI
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento soggette alla regolazione
dell'Autorità presentata dalla Società Energia Legno Varese S.r.l ai sensi
della deliberazione dell'Autorità 574/2018/R/TLR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
 - il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
 - la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 369/2018/R/tlr;
 - la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) ed il relativo allegato A (di seguito: OITLR);
 - l'istanza di esclusione presentata ai sensi dell'OITLR dalla società Energia Legno Varese S.r.l., inviata in data 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36542 di pari data);
 - la richiesta di integrazione della documentazione attestante la presenza dei requisiti di esclusione, inviata dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità alla società Energia Legno Varese S.r.l in data 25 gennaio 2019 (prot. Autorità A/1920 di pari data);
 - le integrazioni alla documentazione attestante la presenza dei requisiti di esclusione fornite dalla società Energia Legno Varese S.r.l in data 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4958 del 27 febbraio 2019);
 - la comunicazione sull'esito dei controlli effettuati dall'Autorità ai sensi dell'OITLR, inviata dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità alla società Energia Legno Varese S.r.l. in data 3 aprile 2019 (prot. Autorità A/8523 di pari data);
- la comunicazione inviata dalla società Energia Legno Varese S.r.l in data 30 aprile 2019 (prot. Autorità A/11234 del 6 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l’articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce, come rete di telecalore, *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;
- l’OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7 prevede la possibilità, per gli esercenti, di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione dell’Autorità in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a. presenza di più del 50 per cento della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b. rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c. centrale di produzione del calore immesso nella rete di telecalore di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c)).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Energia Legno Varese S.r.l., con comunicazione del 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36542 di pari data), come successivamente integrata con comunicazione del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4958 del 27 febbraio 2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete sita nel comune di Marchirolo (VA) denominata “Energia Legno Varese S.r.l.”;
- l’istanza di esclusione di cui al precedente alinea è stata presentata adducendo il rispetto del requisito c) di esclusione; a supporto dell’istanza la società Energia Legno Varese S.r.l. ha prodotto documentazione tecnica inerente l’impianto di telecalore gestito;
- l’esame dell’istanza presentata e della relativa documentazione tecnica da parte dell’Autorità non consente l’accoglimento dell’istanza, in quanto non sono presenti i requisiti richiesti per l’esclusione dal novero delle reti soggette a regolazione di cui al comma 1.1 della delibera del 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr; in particolare, la centrale di produzione della rete gestita da Energia Legno Varese S.r.l. risulta composta da una caldaia funzionante a biomassa di potenzialità pari a 0,99 MW e da

una caldaia funzionante a gas metano, con una conseguente potenzialità complessiva superiore a 1 MW;

- la Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell’Autorità ha provveduto, in data 3 aprile 2019, ad inviare, alla società Energia Legno Varese S.r.l., la comunicazione delle risultanze dell’istruttoria (prot. Autorità A/8523 di pari data), ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, prospettando il rigetto dell’istanza di esclusione della rete dalla regolazione dell’Autorità;
- successivamente a tale invio, la società Energia Legno Varese S.r.l., con comunicazione inviata in data 30 aprile 2019 (prot. Autorità A/11234 del 6 maggio 2019) ha presentato una istanza di riesame degli esiti dell’istruttoria, senza tuttavia addurre nuovi elementi informativi; in particolare, la società si è limitata a ribadire che la potenza complessiva della centrale di produzione di calore risulta minore di 1 MW ed è posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario rigettare l’istanza di esclusione dalla regolazione dell’Autorità, presentata dalla società Energia Legno Varese S.r.l., per la rete denominata “Energia Legno Varese S.r.l.” ubicata nel comune di Marchirolo (VA), con comunicazione del 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36542 di pari data), in quanto il vincolo di potenza di cui al requisito c) deve essere calcolato tenendo conto della potenza complessiva di tutti i generatori di energia termica che alimentano la rete di teleriscaldamento, ivi incluse le caldaie di riserva/integrazione e nel caso in esame, sulla base della documentazione trasmessa da Energia Legno Varese S.r.l., la centrale di produzione della rete gestita da tale società risulta composta da una caldaia funzionante a biomassa di potenzialità pari a 0,99 MW e da una caldaia funzionante a gas metano, con una conseguente potenzialità complessiva superiore a 1 MW

DELIBERA

1. di rigettare l’istanza di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità, presentata dalla società Energia Legno Varese S.r.l., per la rete denominata “Energia Legno Varese S.r.l.” ubicata nel comune di Marchirolo (VA), con comunicazione del 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36542 di pari data) per come integrata dalla successiva comunicazione inviata in data 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4958 del 27 febbraio 2019);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

7 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini